



*Ministero delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA  
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

I.G.S.T.

Divisione VIII  
Prot. n. 1546/8

*Roma*, 15/2/1993 19

- Alle Direzioni Compartimentali delle Dogane e II.II.  
LORO SEDI
- Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI  
e, per conoscenza:
- Al Ministero dell'Agricoltura e Foreste  
Ispettorato Centrale  
Repressione Frodi  
Div. II (rif. nota 11/11/92 n. 19938 pos. 28/6)  
ROMA
- All'A.I.M.A. - Div. X -  
via Palestro, 81  
ROMA

OGGETTO: Applicazione del D.L. 30/10/52, n. 1322 e DPR 12/2/65, n. 162. Centri di raccolta fecce per il successivo inoltro in distilleria.

Risulta a questa Direzione l'istituzione in determinate zone, da parte degli esercenti impianti di distillazione, di centri di raccolta di fecce, che vengono successivamente trasferite in distilleria per la lavorazione.

I suddetti centri sono dotati di registro di carico e scarico, vidimati dai locali Ispettorati repressione frodi.

E' sorto quindi il problema se per il suddetto trasferimento in distilleria sia applicabile il disposto di cui all'art. 39 del D.P.R. 12/2/65 n. 162, che prevede l'emissione della bolletta di legittimazione spiriti, o se sia invece sufficiente il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, di cui all'art. 35 del predetto provvedimento e successive modifiche.

Al riguardo è stato sentito il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Div. II, che, con nota 11/11/92 prot. n. 19938 pos. 28/6, ha condiviso la tesi

di questa Direzione Centrale e cioè che tali centri, essendo gestiti dagli esercenti delle distillerie dirette utilizzatrici delle fecce, non possono essere inquadrati fra i depositi a scopo di commercio di cui all'art. 1 del DL 30/10/52 n. 1322, nè tanto meno fra gli stabilimenti per la produzione di liquidi fermentescibili o fra le cantine, ma vanno bensì considerati quali appendici delle distillerie.

Tali centri, pertanto, devono essere denunciati sia all'UTF competente sull'impianto madre che sia all'UTF competente sul deposito e dotati di registro mod. C41 su cui assumere in carico le fecce pervenute, che devono quindi essere considerate, anche ai fini dell'assolvimento delle prestazioni viniche, come introdotte in distilleria.

Per il successivo trasferimento all'impianto madre, anch'esso dotato di registro C41, è sufficiente la scorta dei documenti previsti dal regolamento CEE n. 986/89 e dal relativo D.M. n. 184/90 di applicazione, come se le fecce provenissero direttamente dai produttori.

Quanto sopra semprechè, beninteso, si tratti di fecce allo stato naturale e cioè non lavate, diluite o comunque manipolate.

Ogni controllo di natura extrafiscale tendente ad accertare il soddisfacimento degli obblighi derivanti dalle prestazioni viniche relativamente alle caratteristiche dei prodotti consegnati dovrà pertanto essere effettuato all'atto dell'introduzione delle fecce nei depositi di cui trattasi, prima cioè che le partite perdono la loro identità, anzichè in distilleria.

IL DIRETTORE CENTRALE

7

